SINTESI DI PROPOSTA DI ASSICURAZIONE COLPA GRAVE PER ISCRITTI CISL UNIVERSITA'

Di seguito il riepilogo della nostra proposta per gli iscritti CISL Università che svolgono mansioni sanitarie (escluso medici, specializzandi, dirigenti medici) o amministrative (compresi i Dirigenti Amministrativi).

Il prodotto Unipol individuato e personalizzato prevede:

- le condizioni previste in Polizza vengono concesse all'Assicurato in forza dell'iscrizione al Sindacato CISL Federazione Università;
- l'eventuale cancellazione dal novero degli iscritti al Sindacato comporterà l'automatica ed immediata cessazione della copertura assicurativa;
- la Società provvederà a rimborsare la parte di Premio, al netto d'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso (il rimborso viene calcolato su una base annuale di 365 giorni).

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA COLPA GRAVE

Art. 2.1) - Oggetto dell'assicurazione

La Polizza assicura i dipendenti non dirigenti di Enti pubblici, ad eccezione di coloro che svolgono attività medica, paramedica, infermieristica, ostetrica, psicologi, ma compresi i coordinatori infermieristici, tenendoli indenni di quanto questi siano tenuti a pagare (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili a colpa grave per i quali l'assicurato sia stato dichiarato in tutto o in parte responsabile, con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato, verificatisi nell'espletamento delle proprie funzioni.

La garanzia copre le somme che l'Assicurato debba corrispondere all'Ente Pubblico e/o Pubblica Amministrazione per quanto da questi risarcito al terzo danneggiato a seguito di fatto commesso dall'Assicurato e accertato con sentenza passata in giudicato emessa dalla Corte dei Conti.

La garanzia copre anche la responsabilità amministrativa e amministrativa contabile per le perdite patrimoniali direttamente cagionate dall'Assicurato con colpa grave alla Pubblica amministrazione e/o all'Ente pubblico di appartenenza".

Descrizione del rischio

Sezione I – Colpa Grave dell'esercente la professione Sanitaria - escluso i medici, gli specializzandi, i dirigenti medici e tutto il Personale Medico - presso le aziende sanitarie pubbliche.
Sezione II – Colpa Grave del dipendente e dirigente non medico di enti pubblici escluso il personale medico, paramedico, il personale esercente la professione sanitaria e i dirigenti medici.

Massimali

Sezione I: - quanto previsto per soggetti sottoposti alla c.d. Legge Gelli/Bianco e relative norme
- per i soggetti non sottoposti alla c.d. Legge Gelli/Bianco € 250.000 per sinistro e assicurato, € 750.000 per anno per assicurato

Sezione II: - massimale € 1.000.000 per dipendente. Per gli assicurati appartenenti alla categoria Dirigenti non medici, l'assicurazione si intende prestata con un massimale di € 700.000.

Franchigia

Sezione I – Non è applicata alcuna franchigia/scoperto - la franchigia indicata in frontespizio di polizza deve intendersi non operante

Sezione II – È previsto uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di € 500,00 ed il massimo di € 5.000

Pregressa: Sezione I – 10 anni Sezione II - 5 anni

Litisconsorte: Nei procedimenti per i danni patrimoniali erariali la Società è litisconsorte necessario ai sensi dell'Art. 1 co 4 bis della Legge 14 gennaio 1994, n. 20.